

Proposta N° 246 / Prot. Data 19/07/2017		<p style="text-align: right;">Immediata esecuzione</p> <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
--	---	---

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N°219 del Reg. Data 20/07/2017	OGGETTO :	Lite Di Bernardo Gaetana c/ Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU anno 2013, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di luglio alle ore 14,55 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico		X
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella		X
6)	Assessore Ferro Vittorio	X	

Presiede il V/Sindaco, Dr. Scurto Roberto.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il V/Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

*Il Funzionario Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **“Lite Di Bernardo Gaetana c/ Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l’avviso di accertamento IMU anno 2013, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo”**.*

Premesso che in data 16/12/2016 la sig.ra Di Bernardo Gaetana ha notificato al Comune di Alcamo, *brevi manu*, un ricorso avverso l’avviso di accertamento per omesso versamento relativo ad IMU anno 2013 n. 27 del 09-08-2016, per un importo complessivo di € 18.308.00, notificato a mezzo di Messo Notificatore in data 20/10/2016 nelle mani della sig.ra Di Bernardo Gaetana.

Tenuto conto che:

- Riguardo il I punto del ricorso parte ricorrente eccepisce l’inesistenza giuridica dell’atto impugnato per irregolare sottoscrizione. Orbene, l’avviso di accertamento cita sia la Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 26/02/2015 con la quale il funzionario è stato nominato Responsabile d’imposta sia il provvedimento dirigenziale di autorizzazione all’utilizzo della firma a stampa del 29/06/2016 con prot. n. 1104 che pertanto è anteriore rispetto alla data di emissione dell’avviso di accertamento *de quo* (09/08/2016). La memoria difensiva contiene, comunque, ulteriori argomentazioni comprovanti la correttezza dell’operato dell’Ufficio Tributi.
- Nel II punto del ricorso si eccepisce la nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione. In realtà l’atto *de quo* riporta in maniera chiara tutti quegli elementi necessari affinché il contribuente possa ricostruire agevolmente il procedimento seguito dallo stesso ente impositore per la quantificazione della pretesa tributaria. Inoltre, la premessa contiene il richiamo alle norme di legge e di regolamento comunale, nonché alle Delibere Consiliari n. 50 del 07.08.2012 e n. 119 del 29/09/2015 che hanno approvato le aliquote IMU rispettivamente per gli anni d’imposta dal 2012 e, la seconda, dal 2015.
- Nel III punto del ricorso si eccepisce l’erronea determinazione dell’imposta.
In verità l’IMU ha per presupposto il possesso dell’immobile e l’imponibile si calcola sulla base delle rendite determinate dall’Agenzia del Territorio su istanza presentata dall’intestatario o da un soggetto da lui delegato; quindi, tali rendite catastali vengono, poi, acquisite dal Comune per il tramite di un sistema informatizzato dell’Agenzia delle Entrate. Nella fattispecie il classamento della rendita rettificata è stato richiesto dal contribuente, e non dal Comune (come invece sostenuto da parte ricorrente).

Ritenuto dovere contestare il ricorso perché totalmente infondato costituendosi in giudizio al fine di rappresentare i fatti sin qui esposti e difendere le ragioni dell'Ente, che saranno più diffusamente trattate nell'atto di costituzione.

PROPONE DI DELIBERARE

- Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro - tempore, per i motivi espressi in narrativa, alla costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato innanzi alla C.T.P. di Trapani dalla Sig.ra Di Bernardo Gaetana;
- Nominare, a difesa delle ragioni creditorie (tributarie) del Comune di Alcamo il V/Dirigente della V Direzione Dr. Fabio Randazzo, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge.

Il V/Dirigente
F.to Dr. Fabio Randazzo

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto **“Lite Di Bernardo Gaetana c/ Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l’avviso di accertamento IMU anno 2013, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo”**.

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto **“Lite Di Bernardo Gaetana c/ Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l’avviso di accertamento IMU anno 2013, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo”**.

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. sulla delibera di giunta comunale avente ad oggetto: “Lite Di Bernardo Gaetana c/ Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l’avviso di accertamento IMU anno 2013, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo”.

Il sottoscritto Dirigente della Direzione V – Entrate Tributarie e Patrimoniali

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunali e in particolare l’art. 58 in virtù del quale la sottoscrizione da parte dell’avvocato, del presente atto, costituisce altresì accettazione dell’incarico.

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 17/07/2017

Il Dirigente
F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi

Il sottoscritto Dirigente della Direzione VI – Ragioneria

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell’art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 18/07/2017

Il Dirigente
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL V/SINDACO
F.to Scurto Roberto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Russo Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 2877

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 24/07/2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
Teresa risico

Il Segretario Generale F.F.
Avv.Giovanna Mistretta

Alcamo, li 24/07/2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diverrà esecutiva il 3/08/2017

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 24/07/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 24/07/2017

L'Istruttore Amministrativo
Giovanna Nicastrì

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

Ricorso con istanza
(ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92)

proposto dalla sig.ra Di Bernardo Gaetana nata a Calvizzano (NA) il 30.9.1947 (c.f. DBR GTN47P70 B452S) residente in Alcamo nel Corso dei Mille n.68 e ivi elettivamente domiciliata alla via Florio n. 6, presso lo studio dell'avv. Liboria Orlando (c.f. RLN LBR 54A65 A176W), dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento al numero di fax 0924.504600 ovvero all'indirizzo pec liboria.orlando@avvocatitrapani.legalmail.it;



contro

Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Alcamo alla Piazza Ciullo n.1, in relazione all'avviso di accertamento n. 27 del 9.8.2016, notificato in data 20.10.2016 emesso dal Comune di Alcamo Settore Servizi Finanziari e relativo all'Imposta Municipale Propria relativa all'anno 2013, per far valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati

In fatto

Con l'avviso di accertamento che si impugna il Comune di Alcamo richiede alla ricorrente il pagamento di € 12.669,38 a titolo di imposta, € 3.800,81 a titolo di sanzioni pecuniarie, € 1.832,38 a titolo di interessi oltre € 5,88 quali spese di notifica dell'atto, e così per l'importo complessivo di € 18.308,00.

L'avviso di accertamento impugnato con il presente ricorso deve essere

dichiarato nullo e privo di effetti giuridici per i sotto indicati

Motivi

1- Inesistenza giuridica dell'atto

COMUNE DI ALCAMO L.R. 10/1991
Assegnata al servizio Ricorso
Assegnata al Responsabile del Procedimento Mennano
Addi Il responsabile
19 DIC. 2016 IL V/DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Ennio Randazzo

CITTA DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 60298 del 16 DIC. 2016
Assegnata al Settore Tributari (copie)
16 DIC. 2016

Studio Legale

Avv. Liboria Orlando

Via Florio n.6 - Alcamo

tel. 0924/504600

pecliboria.orlando@avvocatitrapani.legalmail.it

L'avviso di accertamento è privo di regolare sottoscrizione. Sull'atto, al posto della firma, è apposta la dicitura "firmato ai sensi dell'art. 1, c. 87 della legge 28.12.1995 n.549".

L'art. 1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 avente ad oggetto "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" prevede che "la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informatici automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale";

Nel caso di specie nell'atto non sussistono tali indicazioni.

Ma vi è di più. La Commissione Tributaria Regionale Lazio (Sezione Latina), con la sentenza n. 648/40/07, afferma che tutti gli atti impositivi di applicazione dei tributi locali devono essere sempre e comunque firmati in forma autografa, in quanto tale obbligo sarebbe imposto dai principi generali dell'ordinamento in tema di sottoscrizione degli atti amministrativi, mentre la normativa di cui all'art. 1 comma 87, della legge 549/95, secondo cui "La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento possa essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel solo caso in cui gli atti siano prodotti con sistemi informativi automatizzati", sarebbe stata implicitamente abrogata dal sopravvenuto 2 D. Lgs. n. 267 del 2000, che, come si è detto già in precedenza, introduce nell'ordinamento giuridico il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Per tale motivo l'atto, privo di sottoscrizione, è inesistente.

2 - Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione

UFFICIO DI ARRIVO
CITTA' DI ALCAMO

L'avviso di accertamento impugnato è completamente sprovvisto di motivazione. Non esiste neanche una semplice enunciazione dei presupposti e dei motivi su cui esso si fonda e si limita a formulazioni di carattere generale, prive di riferimento al caso concreto e quindi di motivazione.

Esso contiene soltanto una serie di richiami di fatti e di norme generali senza mai entrare nel dettaglio della fattispecie di cui trattasi.

Per costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la motivazione dell'atto impositivo deve consentire al contribuente, a pena di nullità, di conoscere in modo compiuto e intellegibile la pretesa impositiva. E' peraltro irrilevante che il contribuente si sia comunque difeso perché l'impugnazione non sana il vizio di motivazione.

L'avviso di accertamento de quo manca pertanto dell'iter per rendere ragione dei suoi cosiddetti presupposti, cioè dei fatti permissivi o costitutivi assunti a base dell'adozione dell'atto.

3 – Erronea determinazione dell'imposta

La rendita catastale relativa all'immobile sito in Alcamo al Corso dei Mille n.64 mappale sub 0007, pari a € 14.781,41, è stato erroneamente attribuita a seguito di richiesta di variazione catastale che consentisse l'utilizzazione dell'immobile come commerciale, così come richiesto dallo stesso Comune di Alcamo al quale era stata richiesta le necessarie autorizzazioni e che, per motivi estranei alla volontà della ricorrente, non sono state rilasciate.

L'immobile *de quo* quindi,, ancorché formalmente e catastalmente commerciale è di fatto non utilizzato e utilizzabile a tal fine per ritardi imputabili soltanto al Comune di Alcamo il quale ad oggi, non ha dato riscontro alla richiesta formulata dalla ricorrente .

Per quanto sopra fa istanza

affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs 31.12.92 n.546, la controversia venga discussa in pubblica udienza e per tutti questi motivi

CHIEDE


a codesta Commissione Tributaria Provinciale, di volere dichiarare, con qualsivoglia motivazione, nullo e privo di effetti giuridici l'avviso di accertamento oggi impugnato .

Con condanna del Comune al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al DPR 115/12, si dichiara che il valore della presente lite è di € 12.669,38.

Alcamo li 16.12.2016

Avv. Liboria Orlando

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the typed name 'Avv. Liboria Orlando'. The signature is highly cursive and loops around the text.



ISTANZA

(ai sensi dell'art. 17bis del D.Lgs. n. 546/92)

La Sig.ra Di Bernardo Gaetana , come prima rappresentato, sulla base dei fatti e dei motivi sopra evidenziati

CHIEDE

che il Comune di Alcamo, in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale, accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate e annulli l'accertamento impugnato o in subordine accolga la richiesta di rideterminazione dell'imposta in misura significativa.

Valore ai fini dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92: € 12.669,38 euro.

Comunica in ogni caso la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia .

Per l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indica il seguente recapito:

Studio Avv. Liboria Orlando

- via Florio n.6 Alcamo (TP),
- PEC: liboria.orlando@avvocatitrapani.legalmail.it
- telefono 0924.504600;
- posta elettronica ordinaria: liborlando@libero.it

Si allegano i seguenti documenti, richiamati nel ricorso:

- 1) copia avviso di accertamento

Alcamo 16.12.2016

Avv. Liboria Orlando





Procura alle liti

La sottoscritta Di Bernardo Gaetana nata a Calvizzano (NA) il giorno 30.9.1947, e residente in Alcamo nel Corso dei Mille n.68 (c.f. DBR GTN 47P70 B452S)


DELEGA

a rappresentarla e difenderla nel giudizio di opposizione all'accertamento emesso dal Comune di Alcamo, e in tutte le fasi successive, comprese quelle di esecuzione, opposizione e appello, l'avv. **Liboria Orlando** del foro di Trapani, conferendo alla stessa ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, quietanzare, chiamare in causa terzi, conciliare, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia e farsi sostituire, nonché ogni altro potere e facoltà per la migliore esecuzione del mandato testé conferito, dichiarando sin d'ora rato e valido il suo operato.

Dichiara di eleggere domicilio in Alcamo alla Via Florio n.6, presso lo studio dell'Avv. Liboria Orlando.

Dichiara di essere stata informata della facoltà di esperire il procedimento di mediazione e dei benefici fiscali ad esso connessi.

Dà altresì atto di avere ricevuto l'informativa di cui al d.lgs. 196/2003 e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.



Vera e autentica la superiore sottoscrizione.

Avv. Liboria Orlando

